SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 agosto 2014, n. **118**.

Introduzione dell'articolo 15-*bis* della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

«Art. 15-*bis*. — *(Norme transitorie)*. — 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2344):

Presentato dagli on.li Ermini e Ferranti il 5 maggio 2014.

Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 6 maggio 2014 con pareri delle Commissioni I (affari costituzionali) e V (bilancio).

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 14, 27 e 28 maggio 2014.

Nuovamente assegnato alla II Commissione, in sede legislativa, il 10 giugno 2014.

Esaminato dalla II Commissione ed approvato il 10 giugno 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1517):

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 1° luglio 2014 con pareri delle Commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio).

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 15 luglio 2014.

Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 1° agosto 2014.

Esaminato dalla 2ª Commissione il 4 agosto 2014 ed approvato il 6 agosto 2014.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 28 aprile 2014, n. 67, reca: «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.».

14G00133

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014.

Approvazione del Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto idrografico delle Alpi Orientali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (testo unico)» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche» ed in particolare l'art. 5, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di produzione e distribuzione di energia elettrica»;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13 della medesima, il quale dispone al comma 1 che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un Piano di gestione del bacino idrografico»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte III del medesimo decreto, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Visto, in particolare, l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il quale, al comma 1, lettera *a)*, individua il distretto idrografico delle Alpi Orientali, comprendente i bacini idrografici che ne fanno parte;

Visti, inoltre, l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale» e il successivo art. 117 relativo al Piano di gestione che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti, in particolare, l'art. 57 e l'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visti, inoltre, gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, che ha prorogato le autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni;

Visto, altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e, in particolare, l'art. 1, comma 3-*bis* che prevede che l'adozione dei piani di gestione di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE sia effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali;

Considerato che l'Autorità di bacino del fiume Adige e l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE hanno promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

a) con decorrenza 29 aprile 2009:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

b) con decorrenza 1° luglio 2009: la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerato che sono state attivate le procedure previste dall'art. 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, attesa la dimensione transfrontaliera del Piano, con la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Slovenia e la Confederazione elvetica e che sono in fase di approntamento le corrispondenti azioni di coordinamento;

Considerato, altresì, che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in data 18 settembre 2009 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 217 apposito avviso relativo all'attivazione della consultazione ai fini della VAS sulla proposta di Piano di gestione, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo;

Considerato, altresì, che il periodo di consultazione sui documenti di Piano, al fine di garantire il periodo minimo di sei mesi per la presentazione delle osservazioni, si è definitivamente chiuso in data 22 gennaio 2010;

Considerato che al termine della fase di partecipazione attiva di cui all'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, si è provveduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute ed alla conseguente modifica ed integrazione degli elaborati di Piano;

Visto il decreto DVA-DEC-2010-0000080 del 1° aprile 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, contenente il parere motivato favorevole di VAS;

Tenuto conto che nel decreto di cui al punto precedente si prescrive di dare seguito al quadro prescrittivo del parere motivato attraverso la revisione e integrazione del quadro conoscitivo ambientale, entro un anno dall'approvazione e adozione del Piano di gestione;

Vista la deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 dei comitati istituzionali e i relativi allegati dell'Autorità di bacino del fiume Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, riuniti in seduta comune ed integrati, ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, con i rappresentanti delle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano, non già rappresentate nel medesimo Comitato, con cui è stato adottato il Piano di gestione del distretto idrografico dell'Alto Adriatico;

Considerato che l'art. 4, comma 4, della deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 di cui al punto precedente prevede che le autorità di bacino, di rilevo nazionale del fiume Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico provvedono a coordinare l'integrazione degli elaborati del Piano di gestione, per adeguare i medesimi alle prescrizioni contenute nel parere di compatibilità ambientale strategica;

Vista la nota n. 816/Dir2000/60/CE del 21 maggio 2010 con la quale le autorità procedenti hanno inviato al Ministero dell'ambiente la dichiarazione di sintesi, nella quale si dà illustrazione, ai sensi dell'art. 17, comma *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, delle prescrizioni e dei contributi emersi durante la procedura VAS e di consultazione pubblica, nonché delle indicazioni rese dalle autorità competenti nell'ambito del parere motivato; la predetta dichiarazione di sintesi è stata pubblicata sul sito www.alpiorientali.it in data 6 ottobre 2010;

Sentita la Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2, e dell'art. 66, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la nota n. 2830/Dir2000/60/CE del 2 dicembre 2011 con la quale le autorità procedenti, dando ulteriore riscontro al quadro prescrittivo contenuto nel parere motivato ed alla nota prot. DVA-2011-0025209 del 6 ottobre 2011, hanno provveduto a trasmettere al Ministero dell'ambiente - Direzione generale per le valutazioni ambientali, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee ed alla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS il documento di integrazione conoscitiva denominato «Report di fase 0» ed il progetto esecutivo del monitoraggio di piano, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006, costituente affinamento del piano di monitoraggio già costituente parte integrante del rapporto ambientale;

Visto il parere n. 923/2012 in data 11 maggio 2012, con il quale la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente ha dichiarato l'ottemperanza della documentazione integrativa prodotta rispetto alle indicazioni contenute nel decreto DVA-DEC-2010-0000080 del 1° aprile 2010;

Vista la successiva nota prot. 1958/dir2000/60/CE del 24 luglio 2013, con la quale le autorità procedenti hanno provveduto a trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee un ulteriore documento di approfondimento focalizzato sul tema dei beni paesaggistici e culturali e costituente dunque integrazione, su tali specifici aspetti, del «Report di fase 0» già inviato;

Vista la nota prot. 32497 del 12 dicembre 2013, con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso parere di conformità, per quanto di propria competenza, delle integrazioni prodotte rispetto alle osservazioni e condizioni enunciate nel parere motivato VAS;

Visto il parere della Conferenza permanente Stato-regioni n. 164 del 27 luglio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'8 aprile 2014;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto idrografico delle Alpi Orientali.

Il Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente decreto:

relazione generale - parte prima, recante l'architettura del piano e le caratteristiche generali del distretto idrografico;

relazione generale - parte seconda, recante l'approccio metodologico riguardante l'analisi economica dell'utilizzo idrico a scala distrettuale ed il repertorio dei piani e programmi;

relazione generale - parte terza, recante la sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica;

per ciascuno dei seguenti bacini costituenti il distretto idrografico delle Alpi Orientali:

1. bacino dell'Adige;
2. bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco;
3. bacino del Brenta-Bacchiglione;
4. sub-unità idrografica laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante;
5. bacino del Sile;
6. bacino del Piave;
7. bacino della pianura tra Piave e Livenza;
8. bacino del Livenza;
9. bacino del Lemene;
10. bacino del Tagliamento;
11. bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado;
12. bacino dello Slizza;
13. bacino dell'Isonzo;
14. bacino del Levante;

relazione recante:

a) la descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico;

b) la sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;

c) la caratterizzazione delle aree protette;

d) le reti di monitoraggio istituite ai fini dell'art. 8 e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE e stato delle acque superficiali, delle acque sotterranee e delle aree protette;

e) l'elenco degli obiettivi ambientali per le acque superficiali, le acque sotterranee e le aree protette;

f) i programmi di misure adottati a norma dell'art. 11 della direttiva 2000/60/CE;

allegato recante le appendici alla relazione di piano della sub-unità idrografica laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante;

allegato 1: metodologia per l'identificazione dei corpi idrici;

allegato 2: ricognizione delle misure di base e delle misure supplementari;

allegato 3: abaco delle norme comunitarie e dei punti di contatto;

allegato 4: primi risultati del monitoraggio secondo le indicazioni della direttiva 2000/60/CE;

allegato 5: programmi di monitoraggio;

allegato 6: quadro di sintesi a scala distrettuale;

allegato 7: misure di rilievo distrettuale;

appendice: repertorio dei contributi.

3. Il Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali è corredato dal rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e del Piano di monitoraggio che, redatti nell'ambito della procedura di VAS, costituiscono parte integrante dello stesso Piano.

4. Costituiscono atti complementari del piano, nell'ambito del perfezionamento della procedura di VAS ed in ottemperanza alle prescrizioni del parere motivato, la dichiarazione di sintesi, il report di fase 0, il documento «Beni paesaggistici e culturali nel distretto idrografico delle Alpi Orientali» ed il progetto esecutivo di monitoraggio.

Art. 2.

1. Il Piano di gestione di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico delle Alpi Orientali, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione di cui al presente decreto in conformità ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

4. Ai sensi dell'art. 66, punto 2, lettera *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, ed in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 e dal decreto legislativo n. 463 del 1999, costituiscono interesse esclusivo delle province autonome di Trento e Bolzano i territori del bacino del Piave, del bacino del Brenta, del bacino dell'Adige, del bacino della Drava ricadenti all'interno dei rispettivi confini provinciali e per i quali valgono le determinazioni assunte nell'ambito dei rispettivi Piani generali di utilizzazione delle acque, aventi valenza di Piani di bacino di rilievo nazionale, opportunamente raccordate ai principi generali ed agli obiettivi previsti dal Piano di gestione.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

2. Il processo di aggiornamento del Piano di gestione alle prescrizioni contenute nel parere motivato di VAS è curato dalle autorità di bacino di rilievo nazionale dell'Adige e dell'Alto Adriatico.

3. Il piano può essere altresì modificato e/o integrato dal comitato istituzionale nelle fasi intermedie, sia al fine di conformarne i contenuti a nuove eventuali indicazioni della legislazione nazionale e comunitaria, sia allo scopo di perseguire la necessaria omogeneizzazione dei contenuti alla scala distrettuale, sia a seguito degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e del periodico rilevamento dell'impatto causato dall'attività antropica presente nei vari bacini idrografici, giusta disposizione di cui al decreto ministeriale 16 giugno 2008, n. 131.

4. A tal fine potrà essere istituito un tavolo tecnico consultivo permanente, anche suddiviso in sub-sezioni.
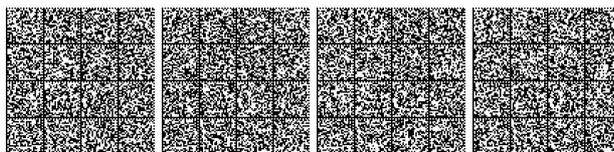
Art. 4.

1. Il Piano di gestione è pubblicato sul sito web dedicato www.alpiorientali.it, nonché sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dedicato all'attuazione della direttiva acque 2000/60/CE, http://www.direttivaacque.minambiente.it/.

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione sui siti web delle amministrazioni interessate: il parere motivato espresso dall'autorità competente, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio del Piano, ai fini della VAS.

3. Il Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali è depositato, in originale, presso l'Autorità di bacino del fiume Adige, piazza Vittoria n. 5 - 38122 Trento, e presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, Cannaregio 4314 - Calle del Duca - 30121 Venezia e risulta disponibile nel solo formato digitale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, il Ministero infrastrutture e trasporti — il magistrato alle acque di Venezia, S. Polo n. 19 - 30125 Venezia — e presso le regioni e province autonome ricadenti nel territorio del distretto idrografico.

4. L'Autorità di bacino del fiume Adige, l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, le regioni e province autonome il cui territorio ricade nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2014

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2985

14A06547

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2014.

Accertamento della sospensione della Sig.ra Marilyn Fusco dalla carica di Consigliere regionale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova - Prot. 0026988 del 2 luglio 2014, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Genova - Sezione del Giudice per le indagini preliminari, relativi ai fascicoli processuali n. 6445/12/21 R.G.N.R., n. 10416/13 R.G.G.I.P. e n. 410-411/14 R. Mis. caut. a carico della signora Marilyn Fusco, Consigliere Regionale della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 giugno 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti della signora Marilyn Fusco, Consigliere regionale della Regione Liguria per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv. e 314 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 giugno 2014, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministro dell'Interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 giugno 2014 è accertata la sospensione della signora Marilyn Fusco dalla carica di consigliere regionale della Regione Liguria, ai sensi degli articoli 7 e 8, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa a decorrere dalla data della revoca del provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

14A06571

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2014.

Accertamento della sospensione della Sig.ra Maruska Piredda dalla carica di Consigliere regionale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova - Prot. 0026988 del 2 luglio 2014, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Genova - Sezione del Giudice per le indagini preliminari, relativi ai fascicoli processuali n. 6445/12/21 R.G.N.R., n. 10416/13 R.G.G.I.P. e n. 410-411/14 R. Mis. caut. a carico della signora Maruska Piredda, Consigliere Regionale della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 giugno 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti della signora Maruska Piredda, Consigliere regionale della Regione Liguria per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv. e 314 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 giugno 2014, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministro dell'Interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 giugno 2014 è accertata la sospensione della signora Maruska Piredda dalla carica di consigliere regionale della Regione Liguria, ai sensi degli articoli 7 e 8, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa a decorrere dalla data della revoca del provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

14A06572

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2014.

Proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di Polizzi Generosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Polizzi Generosa (Palermo) e la nomina di una commissione straordinaria composta dal dott. Baldassarre Ingoglia, viceprefetto, dal dott. Salvatore Giuseppe Ciarcià, viceprefetto aggiunto e dal dott. Salvatore di Marca, dirigente di II fascia a.r., per la durata di diciotto mesi;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale, in un territorio ancora connotato dalla presenza della malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Polizzi Generosa (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Sesto, addì 1° agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2014
Ministero interno, foglio n. 1787

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Polizzi Generosa (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.
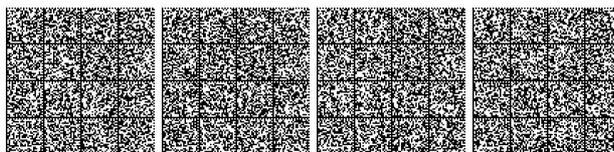
Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la pervicace e radicata presenza della criminalità organizzata su quel territorio, come peraltro è attestato dalle risultanze di operazioni di polizia giudiziaria che hanno portato prima all'accesso presso l'ente e poi all'adozione della misura dissolutoria.

Le azioni intraprese hanno attivato percorsi virtuosi nei diversi settori dell'amministrazione interessati dal processo di normalizzazione. Purtuttavia, come rilevato dal prefetto di Palermo con relazione del 20 giugno 2014, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata riorganizzazione e il risanamento dell'ente locale non possono ritenersi conclusi.

Le considerazioni del prefetto sono state condivise dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso della riunione che si è tenuta, lo stesso 20 giugno 2014, alla presenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese e del Procuratore Distrettuale Antimafia di Palermo.

Le attività della commissione straordinaria sono state incisive, con pressanti azioni di stimolo nei confronti dell'amministrazione, il cui operato era caratterizzato da un generalizzato disordine amministrativo e da forme di lassismo e di inerzia. L'organizzazione dell'apparato burocratico è stata rivista, allo scopo di ottimizzare la gestione delle risorse umane, di contenere la spesa e di assicurare, nel contempo, il recupero dell'efficienza.

L'azione di indirizzo politico della commissione, sintomatica dell'impegno profuso dall'organo di gestione straordinaria per garantire una gestione dell'amministrazione improntata ai principi di legalità e di buon governo, si è rivelata particolarmente efficace e rapida, con una copiosa produzione di delibere consiliari e di giunta.

Alcune delle iniziative avviate, tuttavia, necessitano di un ulteriore lasso temporale per essere portate a compimento.

In tale ambito, assume un particolare rilievo l'avvio della gestione di un importante compendio immobiliare, confiscato ad esponenti malavitosi nel 1987, alla cui valorizzazione è stata dedicata una specifica attenzione, per il profondo significato che assume il pieno utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla mafia. In particolare, l'amministrazione straordinaria ha impresso un'accelerazione alle attività finalizzate alla definitiva restituzione del bene alla collettività, analizzando e superando le criticità che ne avevano finora impedito la riutilizzazione.

Per l'amministrazione del compendio si è recentemente costituito un consorzio tra comuni e sono ora in corso le azioni mirate ad assicurare la piena funzionalità del consorzio stesso. È prevista, a breve, la convocazione dell'Assemblea dei soci che sarà chiamata a pronunciarsi sulle dotazioni di personale tecnico e amministrativo e sui relativi compensi, nonché sulla ripartizione delle spese di funzionamento e sulla composizione del Consiglio di amministrazione consortile.

L'ente ha programmato alcune iniziative di riqualificazione di beni e strutture comunali, il cui completamento consentirà la diffusione della cultura della legalità e lo svolgimento di attività formative o destinate al sociale.

Per la realizzazione di alcune di queste iniziative si è fatto ricorso a finanziamenti europei o al sistema del project financing, con il coinvolgimento di soggetti privati nell'esecuzione dell'opera.

Rilevano, in tale contesto, gli interventi di sistemazione di alcuni locali del palazzo municipale, le opere di riqualificazione di una struttura da adibire a centro didattico ambientale e allo svolgimento di attività culturali, la riconversione di un locale destinato ad ospitare un centro di aggregazione giovanile, nonché i lavori di completamento della casa di riposo per anziani.

Ulteriori progetti riguardano la manutenzione straordinaria di immobili comunali, compreso un edificio scolastico, l'ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione del comune come pure la riapertura di un tratto stradale interessato da un crollo strutturale.

Tutti gli interventi sopradescritti attivano movimenti di capitale e, proprio in virtù degli oneri connessi alla loro realizzazione, ogni attenzione va prestata affinché l'impiego delle somme si svolga al riparo da interessi anomali di ambienti controindicati.

La commissione ha disposto una attenta verifica sulla situazione degli alloggi irregolari, al fine di ripristinare la legalità e il buon andamento del settore. A seguito dei controlli effettuati sono emerse diverse situazioni di illegalità che, previa opportuna interlocuzione con l'Istituto autonomo case popolari, si vanno sanando attraverso lo sgombero degli alloggi occupati abusivamente.

Il comune di Polizzi Generosa è dotato di un piano regolatore generale, risalente al 1996, per la cui rivisitazione la commissione intende conferire, con gara pubblica, un incarico professionale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, propedeutico all'adozione di un piano aggiornato.

Il completamento delle diverse attività iniziate dall'organo dí gestione straordinaria risulta indispensabile per affermare i principi di legalità e buon andamento, in un contesto difficile, quale quello che caratterizza Polizzi Generosa, in cui sono stati anche registrati comportamenti ostili all'operato della commissione, quali l'atto incendiario perpetrato ai danni dell'isola ecologica comunale, nel maggio 2013, il danneggiamento di un dipinto collocato presso l'aula consiliare e, da ultimo, il plico minatorio diretto ai componenti dell'organo straordinario.

Tali accadimenti evidenziano la necessità che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per proseguire nell'azione di risanamento dell'ente, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Polizzi Generosa (Palermo), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 18 luglio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A06581

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2014.

Proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di San Calogero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia) per la durata di diciotto mesi, con la nomina di una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dr. Andrea Cantadori, dal viceprefetto aggiunto dr. Alberto Monno e dal funzionario economico finanziario dr. Antonio Corvo;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla presenza della criminalità organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2014;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Sesto, addì 1° agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2014
Ministero interno, foglio n. 1788

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria, che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente caratterizzato da una diffusa illegalità e reso difficile dalla pervicace e radicata presenza di sodalizi criminali.

L'organo di gestione straordinaria ha intrapreso una serie di azioni volte ad assicurare una nuova organizzazione dei diversi settori dell'amministrazione interessati dal processo di normalizzazione.

Per proseguire nell'attività di risanamento dell'ente e risolvere le numerose criticità riscontrate, la commissione straordinaria ha chiesto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta, che il prefetto di Vibo Valentia ha fatto proprie con relazione del 16 luglio 2014, sono state condivise dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di una riunione tenuta il 15 luglio 2014, alla presenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.

Le iniziative intraprese dall'organo di gestione straordinaria hanno riguardato i principali ambiti di competenza comunale, con particolare attenzione ai settori ove più significativamente sono stati rilevati i tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, e ponendo in essere mirati interventi che hanno consentito l'avvio di un percorso di risanamento dell'azione amministrativa e di ripristino delle condizioni di legalità, anche al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato.

Avvalendosi di personale assegnato in posizione di comando, ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la commissione ha avviato una complessa attività finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, nonché una gestione rispondente ai doveri istituzionali ed ai bisogni della collettività.

Nel settore dei lavori pubblici sono stati avviati, con la programmazione triennale delle opere pubbliche, numerosi e rilevanti interventi strutturali ed infrastrutturali, che necessitano anche nella fase esecutiva di un'attenta vigilanza, per impedire tentativi di ingerenza da parte di ambienti criminali.

Sono, infatti, state avviate importanti opere di consistente importo economico, relative alla messa in sicurezza delle strade comunali ed alla realizzazione di nuove reti fognarie.

Sono in corso di ultimazione anche i lavori del nuovo impianto di depurazione consortile e quelli per la realizzazione di un'isola ecologica, che, una volta ultimati, garantiranno una migliore qualità dei servizi resi all'utenza.

Il perfezionamento delle menzionate procedure richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria, per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

La commissione ha, inoltre, attivato una serie di iniziative, che hanno consentito di ottenere importanti finanziamenti per interventi su alcuni beni di proprietà del comune, con progetti, attualmente nella fase esecutiva, che riguardano, in particolare, l'adeguamento alla vigente legislazione antisismica del palazzo comunale e di una scuola media.

Ulteriori finanziamenti sono stati destinati alla realizzazione di un impianto di trattamento e riduzione del ciclo dei rifiuti ed al miglioramento dell'illuminazione pubblica, intervento quest'ultimo che assicurerà un più elevato livello di sicurezza sul territorio, migliorando nel contempo il decoro urbano.

Nel settore urbanistico l'impegno della commissione straordinaria si è rivolto, in particolare, alla definizione del nuovo piano strutturale comunale.

È necessario che il principale strumento urbanistico dell'ente, in un territorio dove è alto il rischio di condizionamenti della criminalità organizzata, venga portato a compimento dalla commissione.

Un altro degli obiettivi dell'organo straordinario è la lotta all'abusivismo edilizio, largamente carente prima dell'inizio della gestione commissariale. In particolare, è in corso una complessa attività di verifica e di riordino delle autorizzazioni edilizie e delle ordinanze di demolizione non eseguite.

È stata, inoltre, costituita una squadra intersettoriale composta da personale del corpo di polizia municipale e del settore tecnico per l'accertamento, anche con il supporto dell'Arma dei Carabinieri, degli illeciti sulle aree comunali. Tale iniziativa, che è altresì finalizzata a consentire la costituzione di parte civile del comune nei relativi procedimenti penali, rappresenta un tangibile segnale dell'intervento dello Stato volto al recupero dei principi di legalità e corretta amministrazione.

Un ulteriore settore di fondamentale importanza è quello della gestione dei tributi e delle entrate. In tale ambito, sono state avviate iniziative tese al risanamento finanziario dell'ente, attraverso l'incremento delle entrate e la contestuale riduzione dei debiti.

A tal fine, l'organo di gestione straordinaria sta, inoltre, svolgendo una complessa attività di mediazione volta ad ottenere, mediante accordi transattivi, una riduzione degli importi dovuti ai singoli creditori.

Tale impegnativa attività è diretta a restituire agibilità economica all'ente e, se interrotta, si avrebbero effetti pregiudizievoli per l'opera di risanamento finanziario attualmente in corso.

Per i motivi rappresentati risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività avviate e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 30 luglio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A06582

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2014.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapia» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma e a diminuire il numero degli allievi ammissibili da n. 20 a n. 12 per ciascun anno di corso.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 con il quale la «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapia» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 20 giugno 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 15 novembre 2011 di autorizzazione ad un ulteriore trasferimento della sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Aurelia n. 773 a viale Prospero Colonna n. 61, e alla riduzione del numero massimo degli allievi iscritti da n. 20 a n. 12 per ciascun anno di corso;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 aprile 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 2 luglio 2014 trasmessa con nota prot. 2483 del 8 luglio 2014;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapia» abilitata con decreto in data 16 luglio 2003 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via Aurelia n. 773 a viale Prospero Colonna n. 61.

Art. 2.

È autorizzata, inoltre, a diminuire il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 12 unità e, per l'intero corso, a 48 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2014

Il direttore generale: LIVON

14A06548
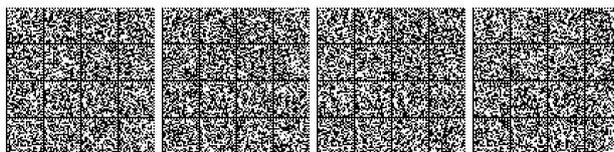
DECRETO 28 luglio 2014.

Abilitazione all'«I.P.G.E. - Istituto di Psicoterapia della Gestalt Espressiva» ad istituire e ad attivare nella sede di Ponte San Giovanni un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «I.P.G.E. - Istituto di psicoterapia della gestalt espressiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Ponte San Giovanni (Perugia) - via Luigi Catanelli n. 23, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 16 unità e, per l'intero corso, a 64 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 aprile 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 2 luglio 2014 trasmessa con nota prot. 2483 dell'8 luglio 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «I.P.G.E. - Istituto di psicoterapia della gestalt espressiva» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Ponte San Giovanni (Perugia) - via Luigi Catanelli n. 23, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 16 unità e, per l'intero corso, a 64 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2014

Il direttore generale: LIVON

14A06549

DECRETO 28 luglio 2014.

Abilitazione alla «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 24 ottobre 1994, con il quale la «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002 di autorizzazione ad attivare una sede periferica in Bologna;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Bologna;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione a cambiare la denominazione in «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock»;

Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica in Bologna e alla diminuzione del numero massimo degli allievi ammissibili nella predetta sede;

Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Bologna;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Palermo - via Notarbartolo n. 15, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 aprile 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 2 luglio 2014 trasmessa con nota prot. 2483 dell'8 luglio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock» è autorizzata ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Palermo - via Notarbartolo n. 15, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2014

Il direttore generale: LIVON

14A06550
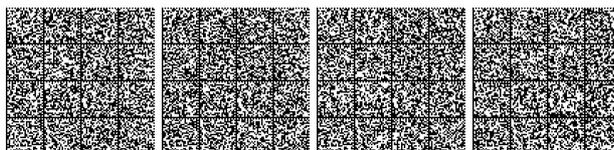
DECRETO 28 luglio 2014.

Autorizzazione allo sdoppiamento della «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora» e della «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Kaleidos».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 6 dicembre 1994 con il quale l'«Istituto Appulo Lucano di terapia familiare» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale S.r.l. (già Istituto Appulo Lucano)» di Bari e Potenza, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Taranto;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Potenza;

Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di autorizzazione ad aumentare il numero massimo degli allievi iscritti nella sede principale di Bari;

Visto il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Potenza e ad aumentarne il numero massimo degli allievi iscritti;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2011 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Bari;

Visto il decreto in data 23 maggio 2013 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Taranto a Roma;

Visto il decreto in data 26 novembre 2013 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione allo sdoppiamento della scuola in due distinte organizzazioni con cambiamento di denominazione del preesistente «Istituto di psicoterapia familiare e relazionale S.r.l.» in «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora» che mantiene la sede principale in Bari e la sede periferica di Roma, nonché una nuova scuola autonoma denominata «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Kaleidos» con sede principale in Potenza;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 25 giugno 2014;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale S.r.l.» abilitato con decreti in data 6 dicembre 1994, 25 maggio 2001, 2 agosto 2001 e 23 maggio 2013 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bari e nelle sedi periferiche di Potenza e Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare l'assetto organizzativo e la denominazione in «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora».

Art. 2.

La nuova organizzazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora» prevede la sede principale in Bari - via Dante Alighieri n. 142, sc. A - 3° piano, e la sede periferica in Roma - corso Trieste n. 123.

Art. 3.

La sede periferica di Potenza cessa di far parte della «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora.

Art. 4.

Si autorizza la nuova organizzazione autonoma della «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Kaleidos» con sede principale in Potenza - piazza della Costituzione Italiana n. 42.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2014

Il direttore generale: LIVON

14A06551

DECRETO 28 luglio 2014.

Autorizzazione alla «ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali» ad aumentare il numero degli allievi da 10 a 11 unità per ciascun anno di corso.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Bari, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001 di conferma di abilitazione per la sede principale di Bari;

Visto il decreto in data 23 maggio 2013 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Bari e alla diminuzione del numero degli allievi ammessi a ciascun anno di corso da 15 a 6 unità;

Visto il decreto in data 26 novembre 2013 di autorizzazione ad ampliare la sede principale di Bari e ad aumentare il numero degli allievi ammessi a ciascun anno di corso da 6 a 10 unità;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 10 a 11 unità e, per l'intero corso, a 44 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 aprile 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 2 luglio 2014 trasmessa con nota prot. 2483 dell'8 luglio 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali» abilitata con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 11 unità e, per l'intero corso, a 44 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2014

Il direttore generale: LIVON

14A06552

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 luglio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «AXIENDO PRONTO USO», contenente la sostanza attiva lambda-cialotrina - Riconoscimento reciproco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115, recante " Ripartizione delle competenze" e l'art. 119, recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;
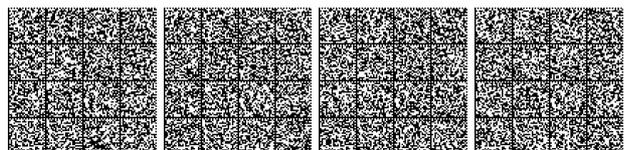
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 31 luglio 2013 (prot. n. 33017) dall'Impresa Syngenta Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate 139, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Axiendo Pronto Uso, a base della sostanza lambda-cialotrina, come insetticida per uso su frutta, ortaggi, alberi e ornamentali, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito della riunione del 27 gennaio 2014 da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Visto il mandato conferito dalla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari in data 6 febbraio 2014 all'Ufficio di acquisire l'ulteriore documentazione richiesta che, in caso di riscontro positivo, le avrebbe permesso di procedere con l'*iter* autorizzativo;

Viste le note di cui l'ultima in data 4 giugno 2014 (prot. n. 22687) con le quali è stato richiesto all'Impresa dall'Impresa Syngenta Italia S.p.A. di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto Axiendo Pronto Uso;

Viste le note di cui l'ultima in data 21 luglio 2014 (prot. n. 29499) con la quale l'Impresa ha trasmesso la documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Axiendo Pronto Uso;

Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

Decreta:

L'Impresa Syngenta Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate 139 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario AXIENDO PRONTO USO, a base della sostanza lambda-cialotrina, come insetticida per uso su frutta, ortaggi, alberi e ornamentali, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario Axiendo Pronto Uso è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nel reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Schirm AG Division Sikofan Dieselstrasse 885107 Baar Ebenhausen (Germania);

Bib Production & Packaging b. v., Randweg 7, 6045 JK Roermond (Paesi Bassi);

ForniChem GmbH-Anna-von-Philipp-Str. 33 b-86633 Neuburg a.d. Donau (Germania);

Phyteurop SA Rue Pierre My 49260 Montreuil-Bellay (Francia);

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 20, 50, 100, 250, 500, 750 e da 1 litro.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15933.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato all'Impresa interessata.

Roma, 25 luglio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

AXIENDO® PRONTO USO

Insetticida pronto all'uso per frutta, ortaggi, alberi e ornamentali
Microemulsione

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	0.0015 (0.015 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate 139 – Milano – Tel. 02-334441.

Stabilimento di produzione:
- Schirm AG Division Sikofan Dieselstrasse 885107 Baar Ebenhausen (Germania)
-Bib Production & Packaging b.v., Randweg 7, 6045 JK Roermond, (Paesi Bassi)
-ForniChem GmbH-Anna-von-Philipp-Str. 33 b-86633 Neuburg a.d.Donau (Germania)
- Phyteurop SA Rue Pierre My 49260 Montreuil-Bellay (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute n.

Partita n. vedi corpo della confezione **/ 1**

Altre taglie: ml 20, ml 50 ml 100 ml 250, ml 500, ml 750,

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Utilizzare guanti appropriati. Lavarsi le mani dopo il trattamento.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 m dai corpi idrici superficiali.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
'AXIENDO PRONTO USO' elimina rapidamente e per un periodo prolungato una vastissima varietà di insetti (afidi, coccinigIie, tignole, nottue) su piante ornamentali, colture frutticole ed orticole. La sua pronta azione per contatto ed ingestione protegge le colture per 2 settimane circa. Il rapido assorbimento limita i rischi di dilavamento del prodotto in caso di pioggia.

MODALITÀ DI IMPIEGO

- Indossare guanti appropriati.
- Trattare il terreno al momento della messa a dimora, oppure trattare le parti aeree, avendo cura di evitare lo sgocciolamento (conformarsi alle dosi d'impiego).
- Agitare bene la confezione prima dell'utilizzo.
- Non trattare in pieno sole. D'estate, preferibilmente, i trattamenti vanno eseguiti preferibilmente al mattino presto o la sera tardi, quando la temperatura non supera i 25°C.
- Se necessario, ripetere il trattamento rispettando il numero massimo delle applicazioni e gli intervalli tra le applicazioni.
- Sciacquare accuratamente i materiali utilizzati (anche l'imballaggio vuoto) per tre volte e riversare le acque utilizzate per il risciacquo in una particella di terra trattata precedentemente

FITOTOSSICITÀ
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 LUG. 20

syngenta.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dose per m^2	n° applicazioni	Intervallo tra le applicazioni	Intervallo di raccolta
ORTICOLE					
Aglio	Tignola del porro	50 ml	2	da 10 a 14	21
Carciofo	Afidi	50 ml	1	-	14
Asparago [1]	Criocera, Afidi	67 ml	2	12	> 250
Melanzana	Dorifora, Afidi	67 ml	2	12	3
	Nottue terricole*	50 ml	2	12	28
Pomodoro	Altica, Cicaline, Tripidi, Afidi.	67 ml	2	12	3
	Nottue terricole*	50 ml			28
Rapa rossa e Bietola da orto	Altica, Mosca, Cicaline	50 ml	1		7
Carota	Mosca della carota	67 ml	2	12	14
Sedano	Afidi, Cicaline	67 ml	1		21
Cavolo (cavolfiori, broccoli, cavolini di Bruxelles, cavoli ricci)	Cecidomidi del cavolfiore, Punteruolo degli steli del cavolo	50 ml	1		14
	Tignola delle crucifere, Cavolaia	50ml	2	14	7
Cetriolo	Tripidi	50 ml	2	12 in pieno campo	3
	Nottue defogliatrici	50 ml	2	12 in pieno campo 10 sotto serra	3
Cetriolino	Nottue defogliatrici	50 ml	2	12 in pieno campo 10 sotto serra	3
Zucchina	Nottue defogliatrici, Piralide	50 ml	2	12 in pieno campo 10 sotto serra	3
Scalogno	Tignola del porro	50 ml	2	da 10 a 14	21
Finocchio	Afidi	67 ml	2	14	7
Fagiolo	Tonchio (*Bruchus pisorum*), Sitone del pisello, Cecidomidi, Falena (*Cydia nigricana*), Afidi, Tripidi	50 ml	2	12	3 (fresco) 14 (secco)
Lenticchia	Falena (*Cydia nigricana*), Cecidomidi dei fiori di lenticchia (*Contarinia lentis*)	50 ml	2	12	14
Mais dolce	Piccolo coleottero pulce (*Phyllotreta vittula*)	34 ml	2	12	7
Navone	Altica, Mosca, Cicaline	50 ml	1		14
Cipolla	Tignola del porro	50 ml	2	da 10 a 14	21
Porro	Tignola del porro	50 ml	2	14	7
Pisello	Tonchio (*Bruchus pisorum*), Sitone del pisello, Cecidomidi, Falena (*Cydia nigricana*), Afidi, Tripidi	50 ml	2	12	3 (fresco) 14 (secco)
Pisello da conserva	Cecidomidi, Falena (*Cydia nigricana*, Afidi, Tripidi	50 ml	2	12	3
Peperone	Piralide	67 ml	2	12	3
	Nottue terricole*	50 ml	2	12	28
Patata	Dorifora, Tignola, Afidi	67 ml	2	10	14
Zucca	Piralide	67 ml	2	12	3
Ravanello	Coleottero pulce (*Phyllotreta aerea*), Tentredine della rapa (*Athalia rosae*)	34 ml	2	12	7

* Trattamento del terreno durante la messa a dimora   [1] Trattamento dopo il raccolto

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 LUG. 2014

syngenta.

Coltura	Parassiti	Dose per m²	n° applicazioni	Intervallo tra le applicazioni	Intervallo di raccolta
FRUTTICOLE					
Ribes nero	Afidi	50 ml	2	14 giorni	7
Fragola	Afidi	67 ml	2	da 14 a 21 (pieno campo) da 12 a 14 (serra)	3
	Nottue terricole*	50 ml	2	12	28
Lampone e altri rubus	Antonomo del lampone (*Anthonomus rubi*), verme del lampone (*Byturus urbanus*), Afidi	50 ml	2	14	7
Melone	Piralide	67 ml	2	12	3
Anguria	Piralide	67 ml	2	12	3
Ulivo**	Oziorrinco (*Otiorhynchus singularis*) (vivaio), Mosca dell'ulivo (*Dacus oleae*)	67 ml	1		Applicare prima della fioritura (>200)
Vite	Altica (*Haltica lythri*), Piralide, *Boarmia gemmaria* , Nottue fogliari (*Euxoa nigricans*), Tortrice della vite (*Sparganothis pilleriana*), Tripide della vite (*Drepanothrips reuteri*)	50 ml	2	da 15 a 30	7
	Cicaline (*Scaphoideus titanus*, *Empoasca vitis*)	67 ml	2	12	7
	Nottue terricole* (*Agrotis segetum*, *Agrotis ipsilon*)	50 ml	2	12	28
FLORICOLE /ORNAMENTALI					
Alberi e arbusti ornamentali	Mosca Bianca, Coleotteri fitofagi, Bruchi fitofagi, Cicaline, Afidi, Coccinigli, Tripidi, Curculionidi, Scolitidi	100 ml	1		
Piante d'appartamento	Mosca Bianca, Cicaline, Nottue defogliatrici, Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Crisomelidi, Cocciniglie	100 ml	1		
Colture floricole varie	Mosca Bianca,Cicaline, Nottue defogliatrici, Afidi, Cocciniglie, Curculionidi ,Scolitidi	100 ml	1		
Roseti	Nottue defogliatrici	50 ml	1		

* trattamento del terreno durante la messa a dimora
** trattare quando l'albero si riempie di foglie

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 LUG. 2014

syngenta.

AXIENDO® PRONTO USO

Insetticida pronto all'uso per frutta, ortaggi, alberi e ornamentali
Microemulsione

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	0.0015 (0.015 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate 139 – Milano – Tel. 02-334441.

Stabilimento di produzione:
- Schirm AG Division Sikofan Dieselstrasse 885107 Baar Ebenhausen (Germania)
-Bib Production & Packaging b.v., Randweg 7, 6045 JK Roermond, (Paesi Bassi)
-ForniChem GmbH-Anna-von-Philipp-Str. 33 b-86633 Neuburg a.d.Donau (Germania)
- Phyteurop SA Rue Pierre My 49260 Montreuil-Bellay (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute n.

Partita n. vedi corpo della confezione **ml 20**

Altra taglia: ml 50; ml 100

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 LUG. 2014

14A06574

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 2014.

Arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca - annualità 2014.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n.105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto lo statuto della regione Sicilia, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94;

Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera *v)*;

Viste le basi scientifiche dei Piani di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006 e già esaminate dal Comitato tecnico scientifico della Commissione europea;

Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Vista la nota n. 11265 del 19 maggio 2014 della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con la quale si chiede alla Commissione Europea la proroga, per un lasso di tempo di almeno 18 mesi, dei predetti Piani di gestione in considerazione del termine di validità degli stessi al 31 dicembre 2013;

Vista la nota n. Ares(2014) 1896578 dell'11 giugno 2014 con la quale la Commissione Europea prende atto della necessità di procedere alla proroga del termine di validità dei predetti Piani;

Visto il DD n. 1 del 19 giugno 2014 con il quale sono stati prorogati i citati Piani nazionali di gestione della flotta a strascico;

Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Vista la revisione del Programma Operativo, predisposta in conformità al disposto dell'art. 18, comma 2, del citato Regolamento (CE) n. 1198/2006, inviata ufficialmente alla Commissione Europea in data 1° agosto 2013, che ha determinato un aumento della dotazione finanziaria inerente l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 di competenza della Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-*ter* inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia dí licenze di pesca;

Preso atto dei dati del Comitato tecnico scientifico della Commissione europea relativi allo sfruttamento degli stock del Mar Mediterraneo;

Tenuto conto che i pescherecci italiani che operano nel Canale di Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato nel porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca;

Vista la nota dell'Assessorato Agricoltura Economia Ittica Attività Faunistico-Venatoria della Regione Emilia Romagna n. 23996 del 19 giugno 2014 con la quale è richiesta dal Distretto di pesca dell'Alto Adriatico una gestione innovativa delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea;

Considerata la necessità di uniformare l'applicazione delle Misure tecniche successive all'interruzione temporanea a tutta la fascia costiera dell'Adriatico;

Ritenuto necessario, in conformità alla obbligatorio dell'attività di pesca posta in essere dei pescherecci autorizzati con i sistemi citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo strascico, comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformità a quanto previsto dai citati Piani di gestione;

Preso atto che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca come sopra descritto comporta altresì conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sui pescherecci interessati dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa;

Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo;

Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo;

Sentite le regioni, le associazioni e le organizzazioni sindacali del comparto ittico;

Decreta:

Art. 1.

Ambito applicativo

1. L'interruzione temporanea dell'attività di pesca di cui al presente decreto, riguarda i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione dei pescherecci abilitati alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sui pescherecci che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento.

Art. 2.

Arresto temporaneo obbligatorio

1. Per i pescherecci di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 28 luglio al 7 settembre del corrente anno.

2. Per i pescherecci di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritti nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari l'interruzione temporanea dell'attività di pesca è disposta per 42 giorni consecutivi dall'11 agosto al 21 settembre del corrente anno.

3. Per i pescherecci di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritti nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 15 settembre al 14 ottobre del corrente anno.

4. Per i pescherecci all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritti nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.

5. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo del peschereccio soggetto all'interruzione e, per quei pescherecci per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

6. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, il peschereccio può essere trasferito in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima di cui al precedente comma 5.

7. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

8. I pescherecci che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (Gambero rosa mediterraneo - Parapenaeus longirostris; Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea; Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus), che deve essere effettuata da pescherecci abilitati alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 mt. di profondità, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui al presente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti l'interruzione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo.
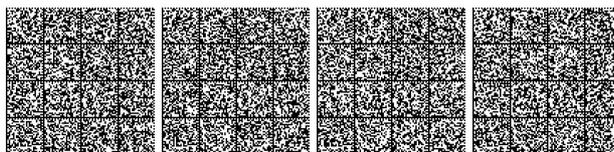
9. In considerazione della singolare specificità dell'Alto Tirreno, caratterizzato da elevate batimetriche a breve distanza dalla costa, ove la pesca dei gamberi è da sempre svolta in battute giornaliere e i pescherecci di conseguenza non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata, sono esentati dagli obblighi di cui al comma 8 i pescherecci che effettuano la pesca del gambero di profondità in Liguria, iscritti nei Compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti Compartimenti.

10. Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.

Art. 3.

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è consentito lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai pescherecci esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorità marittima.

3. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

4. I pescherecci abilitati alla pesca mediterranea, nonché quelli che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

Art. 4.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, in via sperimentale, per le dieci settimane successive all'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attività di pesca con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - è vietato nel giorno di venerdì e sarà svolto a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica:

a) o per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale;

b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, decorse le dieci settimane di cui al precedente comma 1, in via sperimentale nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attività di pesca con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a - sarà svolto, a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica:

a) o per un ammontare totale non superiore alle 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale;

b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Le competenti Capitanerie di porto relazionano alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, al termine delle 10 settimane per quanto concerne la misura di cui al comma 1 lett. *a)* ed entro il 30 giugno 2015 per quanto concerne la misura di cui al comma 3, lett. *a)*, sugli esiti della sperimentazione introdotta.

3. Dalla data del 28 luglio 2014 e fino al 31 ottobre 2014 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

4. Dalla data del 28 luglio 2014 e fino al 31 ottobre 2014, in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, i pescherecci iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ed i pescherecci con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

Art. 5.

Modalità di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 4 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque e nei porti del compartimento in cui si attua la misura,
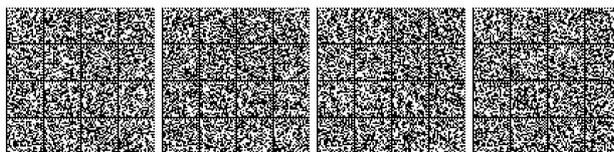
anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, i pescherecci che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione del peschereccio entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.

3. In deroga a quanto disposto ai precedenti comma del presente articolo, è fatta salva la facoltà dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.

4. I pescherecci abilitati all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico, nonché quelli autorizzati al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per strascico. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porti di base logistica.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.

2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti è vietata anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014
Ufficio controllo Atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3189

14A06585

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ENNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazioni dirigenziali del 30 giugno 2014, esecutive, sono stati annullati i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi:

N. Marchio	Impresa assegnataria	Sede
2EN	LAB.OR. di Censabella Angelo Gaetano & C. s.n.c.	Nissoria (EN)
3EN	Cirrito Barbara	Piazza Armerina (EN)
5EN	Monasteri Nadia	Piazza Armerina (EN)
9EN	Calandra Calogero	Villarosa (EN)
13EN	OROART di Colianni Elisabetta	Enna

14A06573

MINISTERO DELLA SALUTE

Proroga dei prodotti fitosanitari contenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 487/2014

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/201 è riportato l'elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.

Successivamente, la Commissione europea con il regolamento (UE) n. 844/2012 ha stabilito le necessarie procedure e le relative tempistiche che devono essere seguite per procedere con il rinnovo di un gruppo di sostanze attive per le quali il periodo di approvazione è in scadenza.

Con il regolamento (UE) n. 487/2014 la Commissione europea, ha identificato, esattamente le sostanze attive che scadranno il 31 gennaio 2017 e per le quali è prevista la proroga fino al 30 aprile 2018 del periodo di approvazione per permettere agli Stati membri relatori, all'EFSA e alla Commissione stessa di concludere con il loro riesame applicando i criteri del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Ciò premesso, è necessario procedere anche a livello nazionale con la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive per lo stesso periodo fissato dal regolamento (UE) n. 487/2014 della Commissione europea.

Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre aventi date successive di scadenza.

Il Comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle Imprese interessate, mentre sul portale del Ministero sarà pubblicato, unitamente al presente Comunicato, l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

14A06575

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 678/2014

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è riportato l'elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.

Successivamente, la Commissione europea con il regolamento (UE) n. 844/2012 ha stabilito le necessarie procedure e le relative tempistiche che devono essere seguite per procedere con il rinnovo di un gruppo di sostanze attive per le quali il periodo di approvazione è in scadenza.

Con il regolamento (UE) n. 678/2014 la Commissione europea, ha identificato, esattamente le sostanze attive che scadranno il 30 aprile 2017 e per le quali è prevista la proroga fino al 30 aprile 2018 del periodo di approvazione che si è resa necessaria per permettere agli Stati membri relatori, all'EFSA e alla commissione stessa di concludere con il loro riesame applicando i criteri del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Ciò premesso, è necessario procedere anche a livello nazionale con la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive per lo stesso periodo fissato dal regolamento (UE) n. 678/2014 della Commissione europea.

Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre aventi date diverse di scadenza.

Il comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate, mentre sul portale del Ministero sarà pubblicato, unitamente al presente comunicato, l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

14A06576

Approvazione della sostanza attiva di base chitosano cloridrato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della commissione è stata approvata la sostanza di base chitosano cloridrato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Tale sostanza attiva soddisfa i criteri della definizione di «alimento» di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari può essere utile a questi fini in un prodotto costituito da tale sostanza attiva e da acqua, di conseguenza è utile considerarlo una sostanza di base.

Pertanto sulla base degli esami effettuati da parte dell'EFSA il chitosano cloridrato può essere considerato conforme, in generale, alle prescrizioni dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 1107/2209 e approvato alle condizioni specificate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014.

Tale sostanza attiva verrà inserita in un elenco allegato al comunicato che sarà di volta in volta modificato per aggiungere le altre sostanza attive di base che saranno successivamente approvate.

Il presente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero sia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Nome comune	Data di approvazione
Chitosano Cloridrato	1° luglio 2014

14A06577

Centri autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica - 2014.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Ministero della salute il nuovo decreto «Centri autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed al rilascio del relativo certificato – 2014» del 3 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti foglio n. 3216 in data 4 agosto 2014.

Il decreto in forma integrale e completo degli allegati è disponibile all'indirizzo: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=765&area=Malattie infettive&menu=viaggiatori

14A06587

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Programma straordinario di edilizia residenziale da destinare ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

La Direzione Generale per la Condizione Abitativa gestisce il programma straordinario di cui all'art. 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203, per la costruzione di alloggi da concedere in locazione od in godimento a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, in relazione al quale il comma 8-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di rilocalizzare in regioni confinanti e comunque nei comuni capoluogo di provincia, i programmi per i quali risultino ratificati gli Accordi di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2009, n. 267 sottoscritti da Regione e comune interessato, necessari per rendere urbanisticamente conformi i programmi costruttivi.

Alla luce delle continue modifiche alla disciplina in argomento, intervenute da ultimo con il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, si rende noto che sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it (sezione Casa > programma straordinario art. 18 legge n. 203/1991) è consultabile l'elenco degli interventi con gli Accordi di programma ratificati al 31 dicembre 2007 e di possibile rilocalizzazione, entro il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 4, comma 8-*bis* della legge 27 febbraio 2014, n. 15 anche in regioni confinanti ed esclusivamente in comuni capoluogo di provincia.

14A06586

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Valutazione ambientale strategica del Programma di sviluppo rurale nazionale

Si comunica che è disponibile per la consultazione, presso il sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla seguente pagina web:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7858.

Il rapporto ambientale del programma di sviluppo rurale nazionale, elaborato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Può anche essere consultato in forma cartacea presso l'ufficio Disr3 della stessa amministrazione, via XX settembre n. 20 Roma.

14A06578

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-193) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
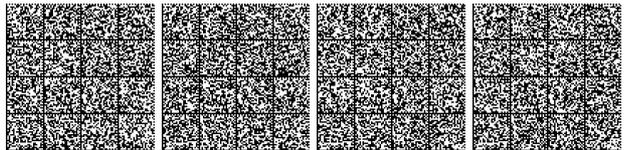
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
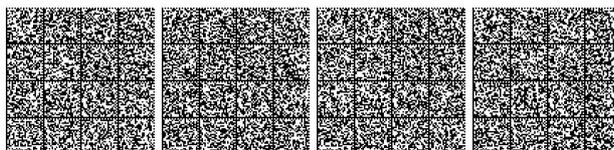
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.